

**BOZZE DI STAMPA**

**15 novembre 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (899-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.2**

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».*

#### **1.3**

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

---

## 1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».*

*2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

---

## 1.6

FINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

---

## 1.9

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

## 1.10

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

---

## 1.11

TAJANI, MISIANI, LOSACCO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

---

## **Art. 1-bis**

### **1-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

### **1-bis.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**1-bis.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**1-bis.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**1-bis.0.205**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**1-bis.0.206**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**1-bis.0.208 (già 1.0.1)**

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per

cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

---

**1-bis.0.252 (già 7.0.10)**

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

---

**1-bis.0.253 (già 7-quater.0.215)**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

---

**1-bis.0.254 (già 15-bis.0.204)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024.".».

---

**1-bis.0.255 (già 15-bis.0.205)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai

soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024."».

---

**1-bis.0.250**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Misure in materia di efficientamento energetico).*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

---

**1-bis.0.209 (già 1.0.3)**

TAJANI, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla

medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

---

**1-bis.0.251**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Misure in materia di efficientamento energetico).*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 maggio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

---

**1-bis.0.210 (già 1.0.4)**

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

---

## **Art. 3**

### **3.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

---

### **3.2**

MARTON, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

---

### **3.200 (già 3.3)**

NICITA

*Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: «2-quinquies. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2023.»*

---

### 3.0.3

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3.1**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».

---

## **Art. 4**

### 4.0.5

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

*(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")*

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

---

**4.0.250 (già 7-quater.0.214)**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

---

**4.0.251 (già 8-bis.0.214)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).*

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

---

**4.0.252 (già 8-bis.0.215)**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis**

*(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).*

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

---

**4.0.200**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

## **Art. 5**

### **5.2**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G5.200**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6

#### 6.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione

di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

---

### **6.300/1**

TURCO, CROATTI

*All'emendamento 6.300 sopprimere le parole: «che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni»*

---

### **6.300**

LA RELATRICE

*Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in deroga alle disposizioni del proprio Regolamento del personale, può bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre.».*

---

### **6.200 (già 6.5)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-quater. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla*

medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

---

**6.201 [già 6.6 (testo 2)]**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*quater*. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

---

**6.202 (già 6.13)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*quater*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

---

## **6.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 6.1.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»

---

## **Art. 6-bis**

### **6-bis.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

### **«Art. 6-bis.1**

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».»

---

## **Art. 6-quinquies**

### **6-quinquies.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-sexies.**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

---

### **6-quinquies.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-sexies.**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

---

**6-quinquies.0.226 (già 6.0.17)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

---

**6-quinquies.0.250 (già 6.0.18)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-quinquies.1**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;

2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;

3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;

3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

**6-quinquies.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-quinquies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».".».

---

**6-quinquies.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).*

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».".».

---

**6-quinquies.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti).*

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".».

---

**6-quinquies.0.207**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, il comma 2 è soppresso.».

---

**6-quinquies.0.208**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

---

**6-quinquies.0.209**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

---

**6-quinquies.0.210**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

---

**6-quinquies.0.211**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

---

**6-quinquies.0.212**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

---

**6-quinquies.0.213**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

---

**6-quinquies.0.214**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

---

**6-quinquies.0.215**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

---

**6-quinquies.0.216**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

---

**6-quinquies.0.217**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

---

**6-quinquies.0.218**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

---

**6-quinquies.0.219**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).*

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

---

**6-quinquies.0.220**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).*

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

---

**6-quinquies.0.221**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).*

1. All'articolo 3, comma 10-*ter*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**6-quinquies.0.222**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).*

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».».

---

**6-quinquies.0.223**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).*

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».».

---

**6-quinquies.0.224**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).*

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi».».

---

**6-quinquies.0.251 (già 14-bis.0.201)**

NICITA, MELONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies.**

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

---

**6-quinquies.0.225 [già 6.0.9 (testo 2)]**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-sexies**

*(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".»

---

## **Art. 7**

### **7.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **7.4**

TAJANI, MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «legge 26 maggio 2023, n. 56,» *inserire le seguenti:* «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

---

### **7.6**

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «16 novembre 2023» *con le seguenti:* «7 dicembre 2023».

---

## 7.9

TAJANI, LOSACCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

b) *comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

c) *comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

d) *comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

---

## 7.10

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

---

## 7.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».*

---

## 7.12

TAJANI, MANCA

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «16 novembre 2023», ovunque ricorrono, con le seguenti: «30 novembre 2023».*

---

## 7.15

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

## 7.16

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

---

## **7.18**

NICITA

*Al comma 3, dopo le parole: «Toscana e Marche» inserire le seguenti: «nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»*

---

## **7.200 (già 7.21)**

MANCA, TAJANI

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

---

## **7.201 (già 7.22)**

NICITA

*Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "in unica soluzione", le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"»

---

### 7.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7.1

*(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)*

1. All'articolo 1, comma 210-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### 7.0.14

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7.1

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

---

**7.0.250 (già 7.0.13)**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

---

**7.0.251**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024".».

---

**7.0.252**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).*

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024".».

**7.0.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)*

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avva-

lersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."»

---

### **7.0.26**

NATURALE, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7.1**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

### **7.0.28**

NATURALE, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7.1**

*(Misure urgenti a favore del settore agricolo)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

---

## 7.0.29

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7.1

*(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»»

---

**7.0.35**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

---

**7.0.260 (già 7-quater.0.219)**

FRANCESCHELLI, TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

---

**7.0.261 (già 8-bis.0.220)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

---

**7.0.262 (già 8-bis.0.221)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1.1**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2024».

---

**7.0.45**

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 7.1**

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata

dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

---

#### **7.0.46**

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### **«Art. 7-bis**

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

---

**7.0.263 (già 15-sexies.0.200)**

MISIANI, TAJANI, MARTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7.1**

*(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)*

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

---

## **Art. 7-bis**

### **7-bis.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1, comma 46, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **7-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1, comma 47, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**7-bis.0.250 (già 15-bis.0.210)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1, comma 48, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**7-bis.0.251 (già 7-quater.0.220)**

FRANCESCHELLI, TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del

31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **7-bis.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**Art. 7-ter**

**7-ter.200**

LOREFICE

*Sopprimere l'articolo*

---

**7-ter.201**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7-ter.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**7-ter.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).*

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**7-ter.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).*

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE)

sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

**7-ter.0.250 (già 1-bis.0.207)**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).*

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

---

**7-ter.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).*

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° febbraio 2025 per i clienti domestici".».

---

**7-ter.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.1**

*(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).*

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° marzo 2025 per i clienti domestici".».

---

**Art. 7-quater**

**7-quater.0.200**

RUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies**

1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata

nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un fondo alla cui capienza si provvede con i fondi residui di cui alla medesima compensazione prevista per il 2022, istituita con l'articolo 8, comma 12-*quater*, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.».

---

#### **7-*quater*.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-*quinquies*.**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2025".».

---

**7-quater.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".».

---

**7-quater.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di eventi incendiari).*

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 dicembre 2023.».

---

**7-quater.0.205**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Disposizioni in materia di eventi incendiari).*

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione

Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2024.».

---

**7-quater.0.207**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**7-quater.0.208**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**7-quater.0.209**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**7-quater.0.210**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**7-quater.0.211**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).*

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**7-quater.0.212**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2024".».

---

**7-quater.0.213**

TAJANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024".».

---

**7-quater.0.216 (già 7.0.12)**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-quinquies**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

---

**7-quater.0.218 (già 7.0.25)**

FRANCESCHELLI, TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

---

## **Art. 8**

### **8.1**

MAZZELLA, PIRRO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».*

---

### **8.0.1**

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8.1**

*(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 8.0.2

LOREFICE, DAMANTE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 8-bis**

*(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

---

## 8.0.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)*

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **8.0.16 (testo 2)**

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO, PIRRO

#### «ART. 8-bis

*(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020

e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

### **8.0.20**

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Prorogaesonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "*e il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*e il 31 dicembre 2024*".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **8.0.200**

PAITA, Enrico BORGHI, RENZI, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8.1.**

*(Proroghe in materia di sicurezza sul lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento o blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Per l'attuazione del comma 1, il termine di cui al comma 13 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è differito al 1° gennaio 2024.

---

## **Art. 8-bis**

### **8-bis.0.200**

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 8-ter**

*(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)*

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1 sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

---

**8-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

*(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)*

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

---

**8-bis.0.202**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

*(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)*

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

---

**8-bis.0.203**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

**8-bis.0.204**

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**8-bis.0.205**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»»

---

**8-bis.0.206**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

1. Al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."»

---

**8-bis.0.207**

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dal-

le seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

---

### **8-bis.0.208**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.1**

*(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

**8-bis.0.209**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 275 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 175 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

**8-bis.0.251 (già 1-bis.0.200)**

MISIANI, TAJANI, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.1**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gaso-

lio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

---

### **8-bis.0.210**

MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.1**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.».

---

### **8-bis.0.211**

NICITA, FURLAN, GIORGIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-ter**

*(Proroga graduatorie concorsi pubblici)*

1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è pre-

vista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

---

**8-bis.0.212**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-ter**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).*

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

---

**8-bis.0.213**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-ter**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).*

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023".».

---

**8-bis.0.216**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**8-bis.0.217**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).*

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**8-bis.0.218**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).*

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

---

**8-bis.0.219**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).*

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

---

**8-bis.0.222**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,

le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

**8-bis.0.223**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-ter**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

---

**8-bis.0.224 (già 8.0.7)**

NICITA

*Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 8-ter**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

---

**8-bis.0.225 (già 8.0.11)**

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-ter**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

b) al comma 1, lettera c), le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole »31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«.»

---

**8-bis.0.250 (già 8.0.9)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8.1**

*(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

---

**8-bis.0.226 (già 8.0.21)**

TAJANI

*Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-ter**

*(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **Art. 9**

### **9.200**

DAMIANI

*Al comma 1-septies aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«È fatta salva la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate.»

---

### **9.201 (già 9.6)**

FREGOLENT

*Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:*

1-novies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

### **9.202 (già 9.9)**

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente:*

"1-novies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».".

---

**9.203 (già 9.10)**

MELONI, NICITA

*Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente: «1-novies.. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».*

---

**Art. 9-bis**

**9-bis.0.300/1**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 1*

---

**9-bis.0.300/2**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 2*

---

**9-bis.0.300/3**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 3*

---

**9-bis.0.300/4**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 4*

---

**9-bis.0.300/5**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 5*

---

**9-bis.0.300/6**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera a)*

---

**9-bis.0.300/7**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera b)*

---

**9-bis.0.300/8**

TAJANI

*All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera c)*

---

**9-bis.0.300**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 9-ter**

*(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

---

**9-bis.0.250**

GARAVAGLIA, BORGHESI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.1**

*(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)*

1. All'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

---

**9-bis.0.200 (già 9.0.2)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

---

**9-bis.0.201 (già 9.0.3)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

*(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

---

**9-bis.0.202 (già 9.0.4)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

---

**9-bis.0.251 (già 9.0.6)**

Barbara FLORIDIA, CROATTI, TURCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.1**

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

---

**9-bis.0.203 (già 9.0.5)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 9-ter.**

*(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

---

**9-bis.0.204 (già 9.0.9)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter.**

*(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)*

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*ter*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**9-bis.0.206 (già 9.0.11)**

ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-ter**

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

---

**9-bis.0.252**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter**

*(Disposizioni in materia di adeguamento delle strutture).*

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 200 giorni.».

---

**9-bis.0.207 (già 9.0.13)**

LORENZIN

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 9-ter**

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.»

---

## **Art. 10**

### **10.200**

TAJANI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "15 dicembre 2023".».*

---

### **10.201**

TAJANI

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2023".».*

---

### **10.202**

NICITA

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:*

*«2-sexies. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "ad eccezione dell'articolo 7-ter."»*

---

### **10.203 (già 10.6)**

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:?*

*"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al*

presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

---

#### **10.204 (già 10.7)**

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI

*Aggiungere, in fine. il seguente comma:*

«2-*sexies*. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

---

#### **10.0.5**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-*bis***

*(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)*

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

---

### **10.0.200**

RONZULLI, LOTITO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 10.1**

*(Contributi in favore della Fondazione RUT, del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2024, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro annuo in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese" e di un contributo annuo pari a 3.200.000 euro in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6.800.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per un importo pari a 2.000.000 euro annui, all'articolo 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 3.800.000 euro annui e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari 1.000.000 euro.»

---

## **Art. 10-bis**

### **10-bis.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.1**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).*

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".».

---

### **10-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.1**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).*

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".».

---

**10-bis.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.1**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).*

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

---

**10-bis.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.1**

*(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).*

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

---

**10-bis.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).*

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 280 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

---

**10-bis.0.205**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.1**

*(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).*

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 290 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

---

## **Art. 10-quater**

### **10-quater.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-quinquies.**

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".».

---

### **10-quater.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-quinquies.**

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

---

**10-quater.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-quinquies.**

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

---

**10-quater.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-quinquies.**

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).*

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".».

---

## **Art. 11-bis**

### **11-bis.0.200**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-ter.**

*(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **11-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-ter.**

*(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come

carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **11-bis.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-ter.**

*(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

**11-bis.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).*

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1,5 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

---

**11-bis.0.204**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).*

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

---

## **Art. 12**

### **12.200**

MARTON

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2024» con le seguenti: «31 gennaio 2025».*

---

## **Art. 13**

### **13.300/1**

TURCO, PATUANELLI, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI

*All'emendamento 13.300 dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-octies. Dal 1° gennaio 2024 è fatto divieto della cessione di armamenti, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, in favore delle autorità governative dell'Ucraina.»*

---

### **13.300**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave*

crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

*2-ter.* Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma *2-bis*, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma *2-bis*, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma *2-bis*.

*2-quater.* Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo *1-bis* del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*2-quinquies.* I permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, riconosciuti validi fino al 31 dicembre 2023, possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2025, previa richiesta dell'interessato, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023. Il Ministero dell'Interno provvede ad assicurare la massima diffusione tra le comunità interessate delle procedure e modalità con le quali avanzare la richiesta di rinnovo, oltre che le relative tempistiche, al fine di evitare soluzione di continuità delle misure assistenziali in essere per i titolari di permesso presenti sul territorio nazionale alla scadenza del 31 dicembre 2023.

*2-sexies.* Nei casi di cui al comma *2-quinquies*, al momento della prima richiesta di rinnovo, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-septies. Il Ministero dell'Interno rende tempestivamente disponibili al Dipartimento della protezione civile le informazioni relative all'attuazione dei commi 2-quinquies e 2-sexies, anche ai fini dell'opportuno coordinamento con le misure previste dai commi 2-bis e 2-ter.»

---

### **13.0.200 (già 10.0.7)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-0bis.**

*(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

---

## **Art. 13-bis**

### **13-bis.0.200**

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 13-ter**

*(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)*

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «31 dicembre 2024».

2. All'attuazione della proroga di cui al comma 1 si provvede a valere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## **Art. 14**

### **14.200**

MANCINI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:*

«2-quinquies. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1 e rafforzare l'efficienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, ad incrementare di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale la propria dotazione organica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.066.404,2 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*2-sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma *2-quinquies*, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»».

---

## **Art. 14-bis**

### **14-bis.0.300**

LA RELATRICE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 14-ter**

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

---

**14-bis.0.200**

MANCINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 14-ter.**

*(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL per gli anni 2020, 2021 e 2022)*

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori già prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al personale delle aree funzionali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nelle medesime annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 37.618.358,26, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, nella misura di euro 34.867.751,13, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali e, nella misura di euro 2.750.607,13, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. AI relativi oneri si provvede a valere sulle entrate accertate per gli anni 2022 e 2023 destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate relative all'esercizio 2023 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo del Ministero del lavoro e delle politiche per essere trasferite all'Ispettorato del lavoro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale delle aree funzionali appartenente al comparto funzioni centrali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, in servizio nei rispettivi ruoli nelle annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 570.135, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, con apposita destinazione, nella misura di euro 417.217, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di euro 152.918, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale del medesimo Ministero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, da corrispondersi in unica soluzione, si provvede a valere sulle entrate accertate per il 2024 rivenienti

dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

---

## **Art. 15**

### **15.1**

LOSACCO, TAJANI

*Sopprimere l'articolo*

---

### **15.2**

LOSACCO, TAJANI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «è prorogato» fino a: «n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»*

---

### **15.200 (già 15.4)**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

---

### **15.0.200 (già 12.0.3)**

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

### **15.0.21**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-*bis*:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

---

#### **15.0.250 (già 3.0.1)**

LOREFICE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15.1.**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

---

#### **15.0.4**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".»

---

**15.0.201 (già 15.0.7 e 15.0.10)**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

---

**15.0.12**

LOREFICE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis**

*(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)*

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in rela-

zione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

---

### **15.0.17**

Sabrina LICHERI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)*

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

## **Art. 15-bis**

### **15-bis.0.200**

MARTELLA

*Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.1**

*(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

---

### **15-bis.0.201**

TAJANI

*Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 15-bis.1**

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024."»

---

**15-bis.0.250 (già 16-bis.0.200)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.1**

*(Proroga di termini in materia di mediazione).*

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 gennaio 2025."».

---

**15-bis.0.251 (già 16-bis.0.201)**

TAJANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.1**

*(Proroga di termini in materia di mediazione).*

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 28 febbraio 2025."».

---

**15-bis.0.202**

TAJANI

*Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.1**

*(Buono carburanti).*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato

a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

### **15-bis.0.203**

TAJANI

*Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.1** *(Buono carburanti).*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota del-

le suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

---

**15-bis.0.206**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.1**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 aprile 2024.».

---

**15-bis.0.207**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.1**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 maggio 2024.».

---

**15-bis.0.208**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1, comma 45, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**15-bis.0.209**

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.1**

*(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **Art. 15-sexies**

### **15-sexies.200**

NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*2-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

*2-ter.* Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

*2-quater.* Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

---

**15-sexies.0.201 (già 15.0.20)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 15-septies.**

*(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)*

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

---

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

**X1.1**

DE ROSA, MARTON, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza,

con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-*ter* o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

*1-quinquies.* Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-*ter*, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter*.

*1-sexies.* In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*1-septies.* Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»*